

All'Assessore alla Salute
della Regione Siciliana
PALERMO

Al Dirigente Generale
Dipartimento pianificazione strategica
Assessorato Regionale alla Salute
PALERMO

E p.c. Al Commissario straordinario
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

Al Commissario straordinario
dell'Azienda Ospedaliera
OO.RR. Papardo-Piemonte
MESSINA

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri Delegati
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n° 95/13

Palermo 28/10/2013

Oggetto: Concorsi per Dirigente Analista nelle Aziende Sanitarie. Competenza professionale.

Pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini provinciali, circa la corretta individuazione, nei bandi e avvisi di alcune Aziende SSR, delle figure professionali da ammettere ai concorsi per l'incarico di Dirigente Analista.

Si premette che il profilo professionale di Dirigente Analista è individuato dall'art.66 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483 *regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*, che tra i titoli richiesti per l'accesso indica tra gli altri il "diploma di laurea in ... in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando".

Il successivo art. 68 del citato DPR 483/97 indica quali siano le materie oggetto di esame nei concorsi per Dirigente Analista: «*argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione*» e «*l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta*», così come quasi sempre riportato negli stessi bandi contestati.

Tali argomenti di esame rientrano inequivocabilmente fra le attività professionali che l'attuale normativa ha assegnato all'ingegnere dell'informazione. È ben noto infatti che il DPR 328/2001, che disciplina tra gli altri la professione di ingegnere modificandone il relativo ordinamento, individua costantemente ed univocamente agli articoli 45 e ss. esclusivamente tre settori, rispettivamente a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione; fissandone all'art. 46 le attività professionali e non introducendo ulteriori differenziazioni e/o limitazioni all'esercizio professionale in ragione di eventuali indirizzi e/o curricula.

Al fine di dirimere comunque eventuali ulteriori incertezze interpretative, nell'ambito del medesimo Decreto vengono individuate le specifiche competenze e i relativi titoli, e in particolare l'art. 46 terzo comma indica le attività oggetto della professione di Ingegnere dell'Informazione, ovvero: *“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”* e l'art.47 prevede, per l'ammissione agli esami di Stato abilitanti per tale settore, il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- classe 23/S - Informatica;
- classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- classe 35/S - Ingegneria informatica.

Tutto ciò premesso e argomentato non appare improntato a criteri di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità l'esclusione e/o la non equivalenza di tutte le suddette lauree, da ricomprendere invece nell'unica dizione di iscritto al settore *c) dell'informazione* dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di appartenenza.

Per completezza di esposizione si rappresenta come, nel merito, non esista alcuna omogeneità di comportamento tra le diverse Aziende SSR, alcune delle quali si sono meritoriamente adeguate al dettato normativo così come esposto a differenza di altre che accettano concorrenti in possesso di alcuni dei titoli sopra richiamati piuttosto che di altri e viceversa, senza alcuna apparente motivazione e introducendo così una palese e inammissibile discrezionalità.

Si rimane in attesa di un pronto autorevole intervento da parte delle SS.VV. e di un altrettanto puntuale riscontro positivo da parte delle Aziende Sanitarie interessate, che leggono per conoscenza, e che sono invitate fin d'ora a modificare i bandi in questione ed eventualmente revocare i provvedimenti consequenziali nel frattempo consumati.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,



ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.